

Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11**

OGGETTO:

Addizionale comunale IRPEF. Determinazione aliquota anno 2015.

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

| NOMINATIVO | PRESENTA | ASSENTE |
|--------------------|-----------|----------|
| CLAVERI PIERO | X | |
| CHA TULLIO | X | |
| CHA ROBERTO | X | |
| CAPPELLO ADRIANO | X | |
| AICARDI GIORGIO | X | |
| RICHERI CLAUDIO | X | |
| RICOTTA GIORGIA | X | |
| TIGLIO SIMONE | X | |
| CAPPELLO BRUNO | X | |
| CAPPELLO GABRIELLO | X | |
| DE MARE PAOLO | X | |
| TOTALE | 11 | 0 |

Presiede il Sig.: CHA TULLIO

Partecipa alla seduta il Sig. BERTONE DOTT.SSA MARINA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che :

· l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di partecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di partecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai Sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,

- il DL 138/2011 ha sbloccato la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di partecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,

- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 23/7/2014 veniva stabilita per l'anno 2014 l'addizionale IRPEF nella misura dell'0,7 per cento per tutte le fasce di reddito

RITENUTO di fissare l'aliquota per l'anno 2015 decorrente dal 1/01/2015 fissandola per tutte le fasce di reddito allo 0,8%

SENTITO l'intervento del Consigliere Paolo De Mare che, pur essendo consapevole della necessità di aumentare le aliquote Irpef , come delle altre tariffe deliberate in data odierna, viste la difficoltà economiche del Comune, ritiene che sarebbe stato più corretto discutere dell'aumento delle tariffe unitamente al bilancio di previsione. Con i dati relativi alle previsioni di entrata e di spesa, si sarebbe meglio evidenziata la necessità di aumentare le tariffe e l'entità dell'adeguamento delle stesse ;

REPLICA il Sindaco e il Segretario che normalmente nella stessa seduta consiliare si approvano le tariffe e il bilancio, che la necessità di approvare le tariffe ora, rilevato che il bilancio è in corso di formazione e deve essere depositato nei termini previsti, è dovuto all'urgenza di predisporre il ruolo della Tari, per far fronte alla carenza di cassa, e dall'obbligo di approvare le tariffe entro il termine del 30 luglio 2015. Purtroppo l'aumento è necessario, sia per la nostra situazione finanziaria, che per l'ulteriore diminuzione dei contributi dello Stato,

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, per quanto di competenza sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di adozione della presente deliberazione

VISTI:

- l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

Di determinare per l'anno 2015 l'aliquota dell' addizionale IRPEF applicabile in questo Comune, con decorrenza dall'1/1/2015 per tutte le fasce di reddito nella misura dell'0,8%

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione delle aliquote e alla predisposizione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CHA TULLIO
F.to _____

Il Segretario Comunale
BERTONE DOTT.SSA MARINA
F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/07/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
BERTONE DOTT.SSA MARINA
F.to _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.
Aquila d'Arroscia, lì 22 Luglio 2015

Il Segretario Comunale
BERTONE DOTT.SSA MARINA
F.to _____

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Aquila d'Arroscia, lì 22 luglio 2015

Il Segretario Comunale
BERTONE DOTT.SSA MARINA
F.to _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000)
[] Per a decorrere dal ai sensi dell'art. 134 c.

Il Segretario Comunale
BERTONE DOTT.SSA MARINA
F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bertone Marina
M. Bertone
